

NOVITA' E CONFERME 2024



Tra le novità introdotte per il 730/2024 redditi 2023 si evidenziano:

- **l'ampliamento della platea** dei soggetti interessati al Mod. 730. È possibile inserire nel 730 anche le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale soggette al monitoraggio fiscale e al pagamento IVAFE/IVIE/Imposta crypto-attività (quadro W) ed i redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (quadro L) per i quali in precedenza era necessario presentare i quadri aggiuntivi del modello REDDITI PF (RW/RM/RT). Il solo quadro RT (per le plusvalenze/minusvalenze) può essere presentato, unitamente al frontespizio del modello REDDITI PF 2024, se il contribuente presenta il modello 730/2024. La scadenza per il pagamento delle imposte sostitutive (sia per il 730 che per il quadro RT) tramite modello F24 è il 1° luglio (31 luglio con la maggiorazione dello 0.4%)
- la **riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva** applicabile ai **premi di produttività** dei lavoratori dipendenti; l'imposta sostitutiva trova applicazione nel limite massimo di 3.000 euro lordi (4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, per le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi stipulati anteriormente al 24 aprile 2017);
- il recepimento della **riforma del lavoro sportivo**, in vigore dal 1° luglio 2023 che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- il recepimento delle novità in materia di **detrazioni edilizie**;
- la **reintroduzione della detrazione del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B** cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. L'agevolazione, in vigore negli anni 2016 e 2017, è stata infatti riproposta per gli acquisti 2023;
- **l'introduzione dei nuovi crediti di imposta** per mediazioni, negoziazione e arbitrato, nonché per il contributo unificato e la contestuale eliminazione del credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
- **l'inserimento**, nei redditi di lavoro dipendente, delle **mance** percepite dai lavoratori del settore turistico-alberghiero. Per tali somme è ammessa, a scelta del lavoratore, la tassazione sostitutiva al 5%;

- la **modulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente**, pensione e per redditi assimilati;
- la **modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF**;
- **Modifica detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa**: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di euro 571 ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 30.208.

AMPLIAMENTO PLATEA UTILIZZO 730/2024

Dal 2024, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ammessi all'utilizzo del Mod. 730, possono scegliere di presentare il modello "in assenza di sostituto", anche qualora abbiano un sostituto d'imposta per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio. Fino allo scorso anno, in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico in grado di effettuare le operazioni di conguaglio, non era ammessa la presentazione della dichiarazione "in assenza di sostituto". Il conguaglio delle imposte viene quindi gestito con Agenzia delle Entrate:

- in caso di debito con il pagamento di modelli F24 con scadenza 1° luglio 2024, 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, oltre tale data sarà necessario il ravvedimento operoso che prevede il calcolo di sanzioni e interessi;
- in caso di credito con rimborso sul proprio conto corrente bancario o postale, se preventivamente il contribuente ha provveduto in autonomia a comunicare ad Agenzia delle Entrate il proprio IBAN). La richiesta di accredito sul proprio IBAN può essere effettuata **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL CONTRIBUENTE (NON DAL CAF)**:
 - tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate (per chi è registrato ai servizi telematici FISCONLINE)
 - utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate firmato digitalmente e trasmesso per PEC
 - utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate con firma autografa e consegnato in formato cartaceo presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate allegando anche copia del documento d'identità.

Se il contribuente non provvede preventivamente a comunicare le coordinate del proprio conto corrente il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane SPA.

Il Mod. 730/2024 è stato al fine di permetterne l'utilizzo da parte dei contribuenti che:

- nel 2023 hanno percepito, senza l'intervento di intermediari residenti, redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo (nuovo rigo L8 nel quadro L);
- sono tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale per investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, cripto-attività detenute nel 2023 e versare le relative imposte sostitutive eventualmente dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W;
- hanno rivalutato il valore dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2022 e sono quindi tenuti a comunicare i relativi dati all'Amministrazione finanziaria (nuovi righe nel quadro L).

Fino allo scorso anno, in presenza di tali fattispecie si rendeva necessario presentare (quali quadri aggiuntivi del Modello 730) rispettivamente, i quadri RM e RW del Modello REDDITI PF.

Nuovi tributi gestiti nel modello 730

Quadro W	Quadro L
Ivie	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo (rigo L8)
Ivafe	
Imposta sostitutiva sulle cripto-attività	

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF ANNO 2024 (per 730/2024 e 730/2025)

Per il 2023 (730/2024) le aliquote e gli scaglioni erano passati dai precedenti cinque scaglioni a quattro:

- 23% fino a euro 15.000;
- 25% oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000;
- 35% oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000;
- 43% oltre euro 50.000.

La Legge di bilancio 2023 ha nuovamente rimodulato le aliquote e gli scaglioni previsti dall'articolo 11 del TUIR ai fini IRPEF per l'anno 2024: dai precedenti quattro scaglioni si passa a tre, nel dettaglio:

- 23% fino a euro 28.000;
- 35% oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000;
- 43% oltre euro 50.000.

In sintesi:

- Il primo scaglione di reddito con aliquota 23% è stato innalzato a euro 28.000 assorbendo il precedente secondo scaglione;
- L'aliquota al 25% è stata soppressa;

Aliquote IRPEF 2023		
Scaglioni di reddito imponibile		Aliquota
	fino a € 15.000,00	23%
oltre € 15.000,00	e fino a € 28.000,00	25%
oltre € 28.000,00	e fino a € 50.000,00	35%
oltre € 50.000,00		43%

Aliquote IRPEF 2024		
Scaglioni di reddito imponibile		Aliquota
	fino a € 28.000,00	23%
oltre € 28.000,00	e fino a € 50.000,00	35%
oltre € 50.000,00		43%

Con efficacia limitata al periodo d'imposta 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, viene aumentata a euro 1.955 (da 1.880) con reddito complessivo non superiore a euro 15.000: il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, tuttavia si deve tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e della quota di agevolazione ACE. La no tax area per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati viene aumentata a 8.500 euro analogamente a quanto già previsto per i pensionati.

La riduzione delle aliquote determina la riduzione dell'imposta lorda ma solo per alcuni contribuenti; in dettaglio:

- Nessuna riduzione per coloro che hanno redditi fino a 15.000 euro;
- Risparmio crescente per un beneficio massimo di euro 260 per coloro che hanno redditi superiori a euro 15.000 ma inferiori a euro 28.000;
- Risparmio fisso di euro 260 euro per i redditi superiori a 28.000 euro;
- Attenzione alla franchigia introdotta sulle detrazioni per coloro che hanno redditi superiori a euro 50.000 che può comportare l'azzeramento di tale beneficio

La revisione della disciplina delle detrazioni ha introdotto un taglio per alcuni redditi.

Nel 2024, per i contribuenti con un reddito superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione lorda spettante con riferimento ad alcuni oneri è diminuita di un ammontare di 260 euro. La detrazione non si applica al singolo onere detraibile ma al totale delle detrazioni spettanti.

Gli oneri per cui spetta la decurtazione sono:

- Oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (ad esempio interessi mutuo, spese istruzione, ecc) fatta eccezione per le spese sanitarie;
- Erogazioni liberali in favore dei partiti politici (detrazione in misura del 26%);
- I premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art 119 comma 4 del DL 34/2020 (detrazione del 90%).

Resta inteso che i contribuenti che non dichiarano oneri detraibili di cui sopra beneficiano dello sconto di euro 260 euro derivante dalla riduzione delle aliquote.

La penalizzazione si somma a quella già prevista per i redditi superiori a euro 120.000 con preclusione al raggiungimento di euro 240.000 di reddito.

L'Agenzia precisa che la decurtazione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, va applicata alla detrazione dall'imposta lorda già ridotta dell'importo di 260 euro.

Anche in questa nuova fattispecie il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

CONFERMA GESTIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato il DL n. 3/2020, che disciplina il trattamento integrativo (bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati e l'ulteriore detrazione per i redditi fino a euro 40.000.

In particolare, viene ridotto da euro 28.000 a euro 15.000 il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui.

Il bonus IRPEF è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000 ma non oltre euro 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12), lavoro dipendente (art.13), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda.

L'ulteriore detrazione prevista dall'art. 2 del DL n. 3/2020 è invece abrogata.

A partire dall'anno d'imposta 2022 e anche per il 2023, il trattamento integrativo è riconosciuto ai titolari che:

- presentano un reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 per periodo d'imposta e un'imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.
- Se le condizioni sono verificate, il contribuente fruisce di un contributo pari a euro 1.200 annui, rapportato al periodo di lavoro;

- presentano un reddito complessivo compreso tra euro 15.001 e euro 28.000, determinato sulla base del rapporto tra determinate detrazioni e l'imposta lorda.
- In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per l'importo pari alla differenza tra la somma delle detrazioni considerate e l'imposta lorda, fermo restando il limite di euro 1.200.

Sempre per il solo 2024, il decreto n. 216/2023 modifica il requisito necessario per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, del Dl. n. 3/2020. Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15mila euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all'articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.

Al proposito, precisiamo, che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della stessa lettera che non sono state "toccate" dal decreto in questione.

DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA E ASSEGNO UNICO

Il "nuovo" sistema delle **detrazioni per carichi di famiglia** conseguente all'introduzione dell'assegno unico universale per i figli a carico (AUU), di cui all'articolo 10, D.Lgs. n. 230/2021, da quest'anno si applica per **l'intero anno (12 mesi)** e non solamente per 10 mesi (si ricorda che le novità erano in vigore dal 1° marzo 2022).

Di conseguenza, nel prospetto dei familiari a carico del Mod. 730/2024:

- non sono più presenti la colonna 6 (Minore di 3 anni - gennaio/febbraio) e la colonna 9 (gennaio/febbraio);
- è stata rinominata la colonna 10 "N. mesi detrazione figli 21 anni o più";
- non è più presente la casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli".

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. mesi detrazione figli 21 anni o più	NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						
C = Coniuge	1	¹ C	CONIUGE	4				
F1 = Primo figlio	2	F1	PRIMO FIGLIO	3	D			
F = Figlio	3	F	² A	D				
A = Altro	4	F	A	D				
D = Figlio con disabilità	5	F	A	D				

Ricordiamo che dal 1° marzo 2022 le detrazioni per carichi di famiglia hanno subito modifiche relativamente alle detrazioni per figli a carico. Le detrazioni previste per il coniuge o per gli altri familiari non subiscono modifiche e pertanto continuano ad essere riconosciute in sede di dichiarazione o dal sostituto d'imposta.

Con l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale dal 1° marzo 2022 sono state soppresse:

- la detrazione base per figli a carico minori di 21 anni;
- la maggiorazione in caso di figlio minore di 3 anni;
- la maggiorazione per figli portatori di handicap;
- la maggiorazione per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- la detrazione per famiglie numerose.

Restano invariate le detrazioni per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati con età pari o superiore a 21 anni.

Novità

Detrazioni per familiari a carico: per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico e universale (AUU) di cui all'articolo 10, Dlgs 230/2021. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali. Dato che l'AUU spetta per l'intero anno 2023 (e non più per 10 mesi, come accaduto lo scorso anno, vista l'entrata in vigore della norma dal 1° marzo 2022), nel prospetto dei familiari a carico del modello 730/2024:

- non sono più presenti la colonna 6 (Minore di 3 anni - gennaio/febbraio) e la colonna 9 (gennaio/febbraio);
- è stata rinominata la colonna 10 «N. mesi detrazione figli 21 anni o più»;
- non è più presente la casella «Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli»

ALTRI REDDITI

La Legge n. 205/2017, commi da 1003 a 1006, ha previsto che ai fini fiscali non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, in quanto entrambe le tipologie di partecipazione sono assoggettate allo stesso regime impositivo che dispone l'effettuazione di una ritenuta a titolo di imposta da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione.

Il comma 1006 della Legge sopra citata ha tuttavia previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Pertanto, le istruzioni del Mod. 730/2024 ricordano che anche gli utili distribuiti successivamente al 31 dicembre 2022, in presenza dei requisiti previsti dal citato comma 1006, rientra- no nel periodo transitorio e ad essi continua ad applicarsi la disciplina previgente.

DETRAZIONI EDILIZIE

La Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 dicembre 2024 le seguenti detrazioni edilizie:

- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus" ordinario e per le opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni edilizie del 50% su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare);
- per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ("sisma bonus ordinario");
- per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione (detrazione del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per il 2022, 8.000 per il 2023 e a 5.000 euro per il 2024);
- per la sistemazione del verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili ("bonus verde" del 36% nel limite annuale di 5.000 euro).

Bonus facciate

La spesa è detraibile al 50% con massimale di 96.000 euro come risanamento conservativo: nessuna proroga per le spese del 2023 al bonus facciate 2021 e 2022 (rispettivamente al 90% e 60% senza massimali).

Detrazione per abbattere le barriere architettoniche

Viene istituita una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute:

- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi (in 5 quote annuali) oppure optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per quel che riguarda l'esenzione speciale dal 2024 in poi, il nuovo quadro è il seguente:

il divieto generale del DL Cessioni non si applica alle **opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023**, da:

- a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Superbonus 110% e proroghe delle altre detrazioni edilizie

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) e dal Decreto Aiuti-quater (D.L. 176 del 18 novembre 2022) la riduzione del superbonus dal 110% al 90% è anticipata a partire dal 1° gennaio 2023.

Resta al 110%:

- per i condomini risulta adottata la delibera assembleare entro il 18 novembre 2022 di approvazione dell'esecuzione dei lavori (con estensione nel periodo 19 – 24 novembre 2022) e risulta presentata la CILAS entro il 31 dicembre 2022 (ossia presentata entro il 25 novembre 2022, con delibera precedente);
- per i proprietari unici di edifici da 2 a 4 unità, risulta presentata la CILAS alla data del 25 novembre 2022
- per gli interventi effettuati su unità immobiliari singole dalle persone fisiche, fino al 31 marzo 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
- sempre per gli interventi effettuati su unità immobiliari singole dalle persone fisiche è in vigore per tutto il 2023 la detrazione del 90% per i contribuenti titolari di diritto di proprietà o di usufrutto sull'immobile oggetto dei lavori, utilizzato come abitazione principale (residenza) e che abbiano un "reddito di riferimento" della famiglia inferiore ad EURO 15.000 (da calcolare secondo i parametri della normativa)

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari singole dalle persone fisiche è in vigore, solo per il 2023, la detrazione del 90% per i contribuenti titolari di diritto di proprietà o di usufrutto sull'immobile oggetto dei lavori, utilizzato come abitazione principale (residenza) e che abbiano un "reddito di riferimento" della famiglia inferiore ad EURO 15.000 (da calcolare secondo i parametri della normativa). Dal 2024 non sarà più possibile godere di questa agevolazione.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

La proroga del superbonus riguarda anche gli "interventi trainati" eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti".

Visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi

Viene inoltre confermata la necessità di apporre il visto di conformità - già prevista in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura - anche nell'ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Inoltre, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese, secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis del DL n. 34/2020, rispetto ai prezzi individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020 e a valori massimi che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Estese a tutto il 2023 (rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022), le agevolazioni fiscali previste dal "Decreto Sostegni bis" per l'acquisto della prima casa da parte di ragazzi che hanno meno di 36 anni nell'anno in cui è rogitato l'atto e un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro. L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sui precedenti atti mentre se la compravendita è assoggettata a IVA, all'acquirente spetta, oltre all'esenzione dalle imposte di registro e ipotecarie, un credito d'imposta in misura pari all'IVA pagata in relazione all'acquisto.

Tale credito sarà spendibile:

- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all'acquisizione del credito;
- in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto;
- in compensazione tramite modello F24.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l'esenzione dall'imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa.

DETRAZIONE 50% IVA PER ACQUISTO ABITAZIONI CLASSE ENERGETICA A O B DA IMPRESA DI COSTRUZIONE O DA ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO IMMOBILIARI (OICR)

Per gli immobili a destinazione residenziale, acquistati nel corso del 2023 direttamente da imprese di costruzioni o dagli OICR, con attestazione di classe energetica A o B, è ammessa una detrazione del 50% dell'IVA in 10 anni. Tale detrazione non è soggetta alla rimodulazione all'aumentare del reddito e non si applica l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. In caso di acquisto in comproprietà, il beneficio deve essere ripartito tra i comproprietari, in ragione della percentuale di possesso. La detrazione spetta anche per le pertinenze acquistate congiuntamente all'abitazione.

Occorre la seguente documentazione: atto di compravendita, attestato di prestazione energetica, fatture.

BONUS AFFITTI PER I GIOVANI

Modificata e rafforzata anche la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate ai sensi dell'articolo 16, comma 1-ter, del TUIR. In particolare:

- l'età massima per fruirne sale dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- il bonus spetta anche per l'affitto di una sola parte dell'appartamento, non necessariamente di tutta la casa;
- l'immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso;
- il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale;
- la detrazione è di 991,60 euro ovvero, se superiore, è pari al 20% dell'importo del canone, comunque non oltre 2.000 euro.

Inoltre, per accedere all'agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- deve essere stipulato un contratto a canone concordato;
- deve trattarsi di immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato;
- il beneficiario deve avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

Per il periodo d'imposta 2023, invece, entrano in scena **nuovi bonus**. Si tratta dei crediti d'imposta per:

- **mediazione** (rigo G15, codice 16). È riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- **negoiazione e arbitrato** (rigo G15, codice 17). È riconosciuto un credito d'imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- **contributo unificato** (rigo G15, codice 18). È riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA

Sono considerate locazioni brevi i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo che non superano i 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Tali contratti sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente, o avvalendosi di intermediari immobiliari o tramite gestori di portali telematici, che mettono in contatto i turisti con i proprietari degli alloggi (articolo 4 del DL n. 50/2017). Per quanto riguarda la disciplina sulla tassazione da applicare a tali locazioni, il comma 2 di tale articolo prevede che a partire dal 1° giugno 2017, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento sull'unità abitativa affittata possano optare, in alternativa all'ordinario regime di tassazione (allora vigente), per la cedolare secca, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, inclusiva anche del Bollo e del Registro normalmente dovuti sui contratti di locazione (articolo 3 del DLgs n. 23/2011). La legge di Bilancio 2024 ha mantenuto il regime tassativo introducendo un'aliquota più alta, pari al 26%, in caso di più appartamenti affittati.

Dal 1° gennaio 2024, ai redditi delle persone fisiche derivanti dai contratti di locazione breve, per i quali è stata esercitata l'opzione (in dichiarazione dei redditi nell'eventuale registrazione) per l'imposta sostitutiva della cedolare secca non si applica più l'aliquota del 21% ma quella del 26%.

L'aliquota del 21% è possibile per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Rimane sempre del 21% la ritenuta calcolata sui canoni pagati ai locatori da parte degli intermediari immobiliari o coloro che gestiscono portali telematici. Questa ritenuta del 21% però, dal 2024 è sempre a titolo di acconto, mentre fino al 31/12/2023 era d'imposta, ossia definitiva in caso di opzione da parte del locatore per la cedolare secca. Rimane ferma l'aliquota al 21% per un solo appartamento affittato.

CONFERME

- **Scadenza presentazione e liquidazione 730:** confermata la scadenza ultima di presentazione al 30 settembre. La liquidazione in busta paga potrà avvenire solo dal mese di luglio al mese di ottobre.
- **Scadenza presentazione Modello Redditi Persone Fisiche:** la scadenza ultima di presentazione è fissata al 15 ottobre.
- **Possibilità per gli eredi di presentare il modello 730** per i soggetti che sono deceduti nell'anno 2023 e comunque entro il 30 settembre 2024 (se il decesso avviene dopo il 30 settembre 2023, sarà possibile presentare esclusivamente il modello Redditi Persone Fisiche).
- **Limite reddituale di euro 4000 per i figli di età non superiore ai 24 anni:** il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è di euro 4.000 per i figli di età non superiore ai 24 anni e di euro 2.840,51 per tutti gli altri soggetti).
- **Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:** è prorogata al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- **Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per cui si richiede la detrazione del 19% e/o indicati all'art.15, TUIR e in altre disposizioni:** l'obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15, TUIR, è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, quali bonifici bancari o postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, applicazioni di pagamento via smartphone collegate a un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati. È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti.
L'obbligo non opera quindi per le spese deducibili previste dall'art. 10, TUIR, salvo che non sia già contemplato dalla norma (come accade, ad esempio per la maggior parte delle erogazioni liberali).
È possibile pagare con strumenti non tracciabili (contanti) i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Si ricorda che non è possibile pagare con strumenti non tracciabili le prestazioni sanitarie rese da strutture private (non in convenzione SSN).
La documentazione da presentare deve quindi essere:
 - Ricevuta della transazione/pagamento con ricevuta bancomat o carta di credito
 - Estratto della carta di debito o di credito
 - Copia del bonifico bancario o postale
 - Fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale con annotazione da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio dell'utilizzo di un metodo tracciabileL'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con modalità tracciabile da un altro soggetto con successivo rimborso in contanti da parte dell'interessato.
- **Modulazione detrazioni in base al reddito complessivo:** per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 120.000 la detrazione spettante per gli oneri di cui all'art.15 del TUIR è attribuita in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore a euro 240.000. Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Sono escluse dalla rimodulazione le spese sanitarie, gli interessi passivi sui prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), gli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto/ costruzione dell'abitazione principale. Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a euro 120.000 che si vedono quindi riconosciuta la detrazione del 19% ordinariamente, nei limiti previsti dalle singole spese.
- **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50%** per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.

- **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50%-65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 8.000 euro per le spese di arredo sostenute. Per le spese sostenute dal 2022, si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
- **Prorogata la detrazione Bonus verde:** con la possibilità di portare con l'aliquota di detrazione del 36% le spese sostenute per un massimo di 5.000 euro per interventi relativi a **sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti e delle relative pertinenze o recinzioni e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali e a realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare) e coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).
- **Premi relativi a assicurazioni eventi calamitosi Sisma bonus 110%: confermata la detrazione del 90%** dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio eventi calamitosi stipulate contestualmente agli interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% per il contribuente che cede ad una impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione fiscale.
- **Spese veterinarie:** l'importo massimo detraibile passa da 500,00 a euro 550,00 sempre con franchigia di euro 129,11.
- **Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** ai contribuenti che nel 2021 hanno rottamato almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di euro 750 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, abbonamenti servizi di trasporto pubblico o di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
- **Detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (anni di studio previsti per il conseguimento della laurea):** l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. Possono fruire del riscatto agevolato coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva.
- **Detrazione del 50% per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:** per le spese sostenute fino al 31/12/2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a euro 3.000, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
- **Credito d'imposta per bonifica ambientale :** per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- **Credito d'imposta Sport Bonus** (65% in 3 quote annuali, nel limite del 20% del reddito imponibile) ai soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture

- **Campione d'Italia: riduzione forfetaria al 30%:** per il periodo di imposta 2021, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30%.
- **Credito d'imposta per acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile:** Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 anche il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Contatti

*Il nostro Staff è a disposizione
per rispondere alla tue richieste*



Tel. 02 97070511 Mail: 730@assocaaf.it



ASSOCAAF il nostro mondo a vostra disposizione